

# Crediti Iva: le regole per compensare

*Si applicano dal 2010 per gli importi superiori a 10.000 euro e solo successivamente alla presentazione della dichiarazione annuale Iva o dell'istanza da cui gli stessi risultano.*

**L'**articolo 10 della legge 3 agosto 2009 n. 102, con effetto dal 1° gennaio 2010 ha introdotto nuove regole per l'utilizzo dei crediti Iva in compensazione, cioè per ridurre o azzerare altre imposte e contributi dovuti con il modello F24 dal contribuente, come previsto dall'art. 17 e seguenti del decreto legislativo n. 241 del 1997.

Il nuovo principio stabilito dalla legge è il seguente: l'utilizzo in compensazione del credito Iva annuale o infrannuale - per importi superiori a 10.000 euro annui - può avvenire solo successivamente alla presentazione della dichiarazione annuale Iva o dell'istanza (modello Iva TR per i crediti infrannuali) da cui lo stesso risulta, in modo che gli uffici finanziari possano effettuare un riscontro preventivo dei dati comprovanti l'esistenza del credito prima che questo venga utilizzato in compensazione per il pagamento di altri tributi o contributi.

Viene modificato anche il regolamento sulle dichiarazioni annuali (Dpr n. 322 del 1998), riconoscendo ai contribuenti obbligati alla presentazione della dichiarazione unificata la possibilità di non comprendere nella stessa la dichiarazione annuale Iva nell'i-

potesi in cui il credito da questa risultante sia utilizzato in compensazione, ovvero chiesto a rimborso. Resta ferma, tuttavia, la possibilità per tali contribuenti di richiedere il rimborso del credito Iva annuale eccedente e di utilizzare lo stesso in compensazione, anche dopo la dichiarazione unificata presentata nei tempi e nei modi previsti per legge. I soggetti che intendono effettuare la compensazione per importi superiori a 10.000 euro annui sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.

## COMUNICAZIONE DATI IVA: CHI È ESONERATO

In considerazione della modifica apportata all'articolo 17 del Dlgs 241/1997 e al fine di limitare gli adempimenti dichiarativi a carico dei contribuenti titolari di partita Iva, viene inserito un nuovo periodo al comma 2 dell'art. 8-bis del Dpr 322/1998: è previsto l'esonero dall'obbligo di presentazione della comunicazione dati Iva per quei contribuenti che presentano la dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto entro il mese di febbraio. Con l'occasione, nell'art. 8-bis del

Dpr n. 322/1998, si è approfittato per tradurre in 25.000 euro l'importo di 50 milioni di lire riferiti alla soglia di volume d'affari realizzato nel periodo di riferimento dalle persone fisiche entro la quale si applica l'esonero dall'obbligo della comunicazione dati Iva.

## SOPPRESSO IL MODELLO VR

La manovra d'estate interviene anche sulla legge Iva, modificando l'art. 38-bis, primo comma, del Dpr n. 633 del 1972. Poiché la richiesta di rimborso del credito Iva annuale deve essere effettuata direttamente in sede di presentazione della relativa dichiarazione annuale, vengono soppresse le parti dell'art. 38-bis che prevedono il modello VR e cioè l'apposita dichiarazione per chiedere il rimborso dell'Iva.

Tuttavia, fino all'emanazione di un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto-legge: lo stesso provvedimento individuerà la data a decorrere dalla quale il rimborso del credito Iva annuale dovrà essere richiesto direttamente in sede di presentazione della dichiarazione annuale (con la conseguente soppressione del modello VR).

## I CHIARIMENTI DELLE ENTRATE

L'Agenzia delle entrate ha illustrato la nuova disciplina con due circolari (n. 57/E del 23/12/2009 e la n. 1 del 15/1/2010), succes-

sive al provvedimento del 21/12/2009 che ne ha definito le modalità tecnico-operative. Come detto, la nuova disciplina scatta quando il credito Iva supera i 10.000 euro, e si applica solo alla compensazione "orizzontale" (cioè ai pagamenti con F24 di altre imposte e contributi comunque diversi dall'Iva) e non anche a quella "verticale" (utilizzo del credito Iva per compensare quella dovuta a titolo di acconto, di saldo o di versamento periodico). Per l'utilizzo in compensazione dei crediti Iva di importo pari o inferiore a 10.000 euro, si continuano ad applicare le vecchie regole.

### CIFRE SUPERIORI A 10.000 EURO...

Il "tetto" di 10.000 euro va riferito all'anno di maturazione del credito e non all'anno solare di utilizzo in compensazione, e va calcolato distintamente per il credito Iva annuale e il credito Iva infrannuale. I contribuenti nello stesso anno solare possono così avere a disposizione due distinti *plafond* di crediti: il primo scaturito dalla dichiarazione annuale Iva, il secondo dalla sommatoria dei crediti Iva trimestrali. La nuova disciplina si applica, quindi, per gli eventuali crediti derivanti dalla prossima dichiarazione annuale Iva (riferita al periodo d'imposta 2009) e per quelli che maturano trimestralmente nel periodo d'imposta 2010. Nel corso del 2010 si potranno utilizzare in compensazione, senza scontare i nuovi vincoli, sia il credito Iva annuale del 2008 (emerso dalla dichiarazione presentata nel 2009), ma non oltre il termine di presentazione della dichiarazione modello Iva 2010, all'interno della quale il credito dell'anno 2008 andrà a sommarsi a quello del 2009; sia i crediti trimestrali emersi dalle istanze mod.

Iva-TR presentate nel corso dello scorso anno. L'utilizzo di crediti Iva di importo superiore a 10.000 euro può avvenire solo a decorrere dal 16° giorno del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o dell'istanza periodica da cui gli stessi risultano, e può essere operato esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate con il già citato provvedimento del 21 dicembre. L'Agenzia consiglia di trasmettere le deleghe di pagamento con

(modello Iva-TR). Il visto di conformità può essere rilasciato solo da iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro.

### DICHIARAZIONI ANNUALI IVA

Per consentire ai contribuenti di anticipare la compensazione del credito Iva risultante dalla dichiarazione annuale, se di importo superiore a 10.000 euro, da quest'anno è possibile presentarla in forma autonoma (anziché



Foto RRF/Fotolia

alcuni giorni di anticipo rispetto al termine di versamento, per avere la possibilità, in caso di scarto da parte della procedura, di ritrasmetterla senza errori, evitando così le sanzioni.

### ... E A 15.000 EURO

Per utilizzare in compensazione crediti Iva per importi superiori a 15.000 euro annui è obbligatoria l'apposizione del visto di conformità alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito; obbligo che, invece, non ricorre in caso di presentazione dell'istanza trimestrale

all'interno del modello Unico) dal 1° febbraio. Questa possibilità riguarda tutti i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione ovvero chiedere a rimborso il credito Iva annuale, anche se di importo inferiore o pari a 10.000 euro. Gli unici soggetti obbligati a presentare la dichiarazione annuale Iva all'interno del modello Unico restano i contribuenti che determinano un saldo Iva a debito. Restano fermi, per ora, i termini ordinari di presentazione del modello di rimborso Iva-VR. ■